Commissione trib. prov. di Milano, sez. XVI, sentenza 1° giugno 2009, n. 111

Fatto e diritto

Con atto depositato in data 16 febbraio 2009, l'Avv. L.T.B. di Milano, via F. degli O., n. xxx, elettivamente domiciliato in Milano, via della G. n. xxx, ha impugnato la cartella di pagamento n. xxx, notificata in data 16 dicembre 2008, portante la iscrizione a ruolo della somma di Euro 675,98, oltre Euro. 31,43 per diritti di notifica e compensi di riscossione, a seguito di controllo formale del Modello Unico/2005, per il periodo di imposta 2004, importi riferentesi a ritenute di acconto non documentate dalla relativa certificazione del sostituto di imposta E.G., a fronte di n. 5 fatture per onorari professionali percepiti dalla predetta.

La ricorrente, richiamata la normativa di riferimento (art. 35 del DPR 29 settembre 1973 n. 602) e, con successiva memoria depositata in data 28 aprile 2009, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 68/E del 19 marzo 2009, chiede dichiararsi la illegittimità dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella impugnata, con conseguente sgravio della cartella, ed in via subordinata accertare il diritto alla rideterminazione dell'imponibile da assoggettate ad IRPEF, tenendo conto della minor somma percepita a seguito di quanto trattenuto dal sostituto di imposta per dette ritenute. L'Agenz ano 4, costituendosi con note scritte depositate in data 8 aprile 2009, co nte e rivendicando la legittimità del proprio operato chiede rigettarsi il ri spese processuali.

La Commissione, esaminati gli atti le ragioni in fatto e diritto illustrate dalle parti, preso atto della dichiara orietà, prodotta dalla ricorrente con memoria depositata in data 28 aprile ne alle ritenute operate dal sostituto d'imposta E.G., ed alla documentaz di assegni e n.5 fatture emesse nel 2004, non vi sono stati altri pagame osta, ritiene soddisfatte le condizioni previste dalla Risoluzione dell'Ager entrale Normativa e Contenzioso, n. 68/E del 19 marzo 2009, con la qua ità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure i parte del sostituto, risoluzione alla quale l'Agenzia delle Entrate, Uff rsi, e pertanto accoglie il proposto ricorso, disponendo l'annullamento dalla cartella impugnata.

Vi sono giusti motivi per compensa e spese di giudizio, considerato che parte ricorrente ha integrato la d corso di causa, e stati i discordi orientamenti sulla questione prima l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso s

La Commissione accoglie il ricorso.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza del 1 giugno 2009 n.111, sancisce la legittimità dello scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, pure in assenza di certificazione da parte del sostituto, richiamando la Risoluzione n. 68/E del 2009, salvando quei professionisti dai sostituti che pur trattenendo le somme delle ritenute non provvedono a versarle.Commissione trib. prov. di Milano, sez. XVI, sentenza 01/06/2009, n. 111